

# AssoArpa

Associazione tra le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente

Roma, 2 dicembre 2015

## DELIBERA ASS/7/2015

**Oggetto: Approvazione dell'accordo di collaborazione tra AssoArpa e INAIL**

### L'ASSEMBLEA DEI SOCI

**VISTO** lo Statuto di AssoArpa, approvato dall'Assemblea costitutiva in data 23 marzo 2015 e registrato al Tribunale di Roma in data 1 aprile n. registro 797/ 1/I' ;

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 3 comma 1 riguardante gli scopi associativi laddove viene indicato che l'Associazione opera in ogni tematica tecnica, giuridica ed amministrativa di comune interesse degli associati stessi;

**CONSIDERATO** il D.M. 11 aprile 2011 "*Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*", nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo (G.U. del 29.4.2011, n. 98, S.O. n. 111) con il quale viene data attuazione all'articolo 71, comma 13, del Dlgs 81/2008 per quanto riguarda le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche ed i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati che potranno fare le verifiche, in sostituzione di INAIL e ASL;

**PRESO ATTO**, in particolare, dell'art. 2 comma 3 che prevede che "*INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente (di seguito, ARPA), nelle regioni ove sono state attribuite loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali emanati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, possono provvedere direttamente alle verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito, DPL), nel rispetto dei principi di economicità previsti per la pubblica amministrazione oppure possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell'elenco di cui al comma 4*".

**VISTA** l'iniziativa di AssoArpa, formalizzata con nota prot. 69410 n. dd. 5/12/2013 con cui si promuove la necessità di un accordo tra le Agenzie Ambientali interessate e le Direzioni regionali INAIL per l'esecuzione delle "prime verifiche" delle attrezzature di lavoro così come previsto dal comma 12 dell'art. 71 del D.Lgs. 81/2008 che non possono essere concluse da INAIL nel termine di 45

AssoArpa

Associazione tra le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente  
Via Boncompagni 101 - Roma C.F./P.IVA 02069910301

# AssoArpa

Associazione tra le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente

giorni dalla richiesta di verifica, tramite apposite convenzioni da definire attraverso un tavolo tecnico da istituire tra i soggetti pubblici interessati e competenti per territorio;


VISTI i successivi incontri operativi del gruppo di lavoro, avente l'obiettivo di rendere attuabili forme sinergiche di cooperazione e sussidiarietà, che hanno definito i termini della proposta di accordo di collaborazione tra INAIL e AssoArpa

## DELIBERA

1. Di approvare l'accordo di collaborazione tra AssoArpa e INAIL nel testo allegato che fa parte integrante della presente deliberazione;
2. Di dare mandato al Presidente di dar corso a tutti gli adempimenti necessari per la sua operatività.


IL PRESIDENTE

LUCA MARCHESI



IL SEGRETARIO

GIOVANNI AGNESOD



AssoArpa

Associazione tra le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente  
Via Boncompagni 101 - Roma C.F./P.IVA 02069910301

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**  
**Art. 2 comma 3 DM 11 aprile 2011**

**Tra**

**INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro  
e le malattie professionali**

**Direzione Regionale di: .....**  
**Rappresentata dal Direttore :.....**

**E**

**Azienda USL/Agenzia ARPA di .....**  
**Rappresentata dal Direttore .....**

- visto l'articolo 7, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in particolare l'articolo 71, comma 11, che affida a INAIL la prima delle verifiche periodiche previste per le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza: *"per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13."*;
- visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- visto il decreto Ministeriale 11 aprile 2011 in materia di disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto, ed in particolare: l'art. 2, comma 3, prevede che: *"L'INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente (di seguito, ARPA), nelle regioni ove sono state attribuite loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali emanati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, possono provvedere direttamente alle verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro o con le*

*Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito, DPL), nel rispetto dei principi di economicità previsti per la pubblica amministrazione”;*

#### **CONSIDERATO CHE**

- nell’ambito del processo evolutivo del sistema nazionale della prevenzione, per il perseguimento di efficaci politiche di prevenzione nei luoghi di lavoro, è interesse condiviso valorizzare e sviluppare le interazioni e le sinergie tra le istituzioni nel rispetto dei ruoli e delle competenze propri;
- le Regioni e le Province Autonome esercitano un ruolo centrale in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro svolgendo, attraverso le Aziende Sanitarie locali, le attività di vigilanza e le azioni di supporto dirette a lavoratori, imprese, organizzazioni di rappresentanza e tutti gli altri soggetti a diverso titolo coinvolti e che tale ruolo è esercitato mediante l’utilizzo delle fonti informative istituzionali;
- sussiste la condivisione delle finalità e degli impegni delle Parti per assicurare che le attività di verifica periodica siano condotte entro i termini stabiliti dalla legislazione vigente anche attraverso sinergie tra i soggetti pubblici che possano determinare maggiore efficacia ed efficienza ed economicità di azione
- quanto sopra può essere attuato anche mettendo reciprocamente a disposizione le competenze e professionalità sviluppate nei numerosi anni di attività di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro;
- lo svolgimento delle attività sul territorio per ognuna delle Parti è condizionato dalle risorse professionali disponibili per corrispondere le verifiche per le differenti tipologie di attrezzature comprese nell’allegato VII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici, tenendo conto della necessità per l’Istituto di mantenere competenze nei diversi settori di attività e dei dati inerenti le attività di verifica riferiti a periodi precedenti per le Unità Operative Territoriali in questione, ha proceduto alla verifica della sussistenza delle condizioni necessarie alla sottoscrizione della convenzione con particolare riferimento alla quantificazione dell’impegno,

#### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

##### **ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO**

Il presente accordo definisce le modalità e i termini con i quali la Direzione Regionale Inail **Speditecure Regione** e la ASL/ARPA (cui sono state attribuite le funzioni in virtù di provvedimenti locali emanati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61) **Speditecure ASL/ARPA**, gestiscono l’affidamento delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all’allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. In particolare:

- 1- procedura di affidamento da parte della o delle UOT Inail coinvolte nelle prime verifiche periodiche;
- 2- procedura di affidamento da parte dell'ASL/ARPA coinvolta nelle verifiche periodiche successive alla o alle UOT Inail competenti per territorio.

## ARTICOLO 2 – MODALITA' ESECUTIVE

Il *concedente* è il soggetto che affida la verifica.

L'*affidatario* è il soggetto al quale le verifiche vengono affidate.<sup>1</sup>

I soggetti che possono essere "concedente" o "affidatario" sono le Direzioni Regionali INAIL, le ASL/ARPA. La convenzione deve essere stipulata tra due soggetti che possono essere reciprocamente "concedente" o "affidatario".

- Soggetto concedente:.....
- Soggetto affidatario:.....

Il presente accordo è attuabile sul territorio delle Province di:



Le verifiche affidate in conformità al presente accordo sono svolte autonomamente dal soggetto affidatario che vi provvede con proprio personale dipendente ed adeguatamente qualificato. Deve, pertanto, essere garantita dall'affidatario la disponibilità del personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento delle verifiche oggetto del presente accordo.

Visto quanto sopra, l'affidatario si impegna ad effettuare le verifiche entro 45 giorni dalla richiesta (per le prime verifiche periodiche) ovvero 30 giorni (per le verifiche periodiche successive) dalla richiesta per un numero massimo di attrezzature come da prospetto sotto riportato:

TIPOLOGIA DI ATTREZZATURA <sup>2</sup>	NUMERO MASSIMO DI VERIFICHE/MESE

<sup>1</sup> I soggetti che possono essere "concedente" o "affidatario" sono le Direzioni Regionali INAIL, le ARPA e le ASL. Per Inail specificare le UOT coinvolte dall'Accordo. Nel caso della ASL specificare le province afferenti al proprio territorio di competenza. La convenzione deve essere stipulata tra due soggetti che possono essere reciprocamente "concedente" o "affidatario".

<sup>2</sup> Indicare le tipologie di attrezzature secondo la nomenclatura riportata nell'allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Il concedente inoltra, a mezzo PEC, Fax, mail, al soggetto affidatario la richiesta di verifica pervenuta dal datore di lavoro, entro ~~15~~ 10 gg dalla ricezione.

L'affidatario, ultimata la verifica, rilascia verbale e scheda tecnica, ove prevista, al datore di lavoro e ne invia copia al concedente, tramite PEC o raccomandata, entro un mese dall'effettuazione della verifica.

Nel caso ricorrano le circostanze per interrompere o sospendere i termini della verifica periodica (in base a quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 25/05/2012) l'affidatario ne dà comunicazione al concedente entro 5 giorni dall'accaduto, inviando tramite PEC o raccomandata copia del verbale rilasciato al datore di lavoro.

In caso di esito negativo della verifica l'affidatario ne dà comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio, a meno che non possa assolvere direttamente i compiti previsti dal punto 3.1.4 dell'allegato II al D.M. 11 aprile 2011.

In caso di constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) di cui alle pertinenti Direttive comunitarie di Prodotto, per le prime verifiche periodiche, la segnalazione di presunta non conformità ai sensi del punto 3.1.4 dell'allegato II al D.M. 11 aprile 2011 va inoltrata all'UOT Inail competente per il territorio per la successiva trasmissione al DIT.

In caso nel corso della verifica l'affidatario dovesse rilevare comportamenti anomali da parte di un soggetto abilitato deve darne comunicazione al concedente secondo la modulistica prevista nella circolare n. 5 del 3/3/2015.

### **ARTICOLO 3 – ASPETTI ECONOMICI**

Le verifiche si svolgeranno nel rispetto delle tariffe fissate dal Decreto Dirigenziale 23 novembre 2012 "Tariffe per l'attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i."

La riscossione e la rispettiva fatturazione al datore di lavoro della quota dell'85% sono effettuate direttamente dal soggetto affidatario, secondo la tariffa prevista per la verifica della specifica attrezzatura. Il soggetto concedente provvede, invece, alla fatturazione ed alla riscossione del restante 15% dell'importo previsto nel suddetto decreto.

### **ARTICOLO 4 – COMITATO DI COORDINAMENTO**

Per la gestione a livello nazionale di detti accordi, incluso il monitoraggio delle attività effettivamente svolte, nonché per la definizione di indirizzi applicativi e la risposta a quesiti interpretativi inerenti esclusivamente l'applicazione di questi accordi, è stato costituito un comitato di coordinamento istituito con nota ..... . Al fine di collaborare con il comitato di coordinamento sono stati individuati i seguenti due rappresentanti:

per la Direzione Regionale Inail: \_\_\_\_\_

per la ASL/ARPA: \_\_\_\_\_

Il Comitato di Coordinamento elabora annualmente una relazione sullo stato di attuazione del presente accordo.

#### **ARTICOLO 4 – NATURA E DURATA DELL'ACCORDO**

Il presente accordo è a carattere oneroso secondo le modalità definite nel precedente art. 3.

Il presente accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione, ha durata annuale, e può essere rinnovato alla scadenza previo accordo tra le parti.

Ciascuna parte può recedere dal presente Accordo con comunicazione scritta dando un preavviso di almeno tre mesi. In caso di recesso deve essere comunque assicurato da parte del soggetto affidatario il completamento delle verifiche già affidate e l'invio della relativa documentazione (verbali e schede tecniche, ove previste).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del codice civile, in caso di grave inadempimento delle clausole dell'Accordo, la parte adempiente potrà intimare a quella inadempiente per iscritto l'adempimento entro 30 giorni, con espressa previsione che, qualora tale termine sia decorso inutilmente, l'Accordo si intenderà risolto di diritto.

#### **ARTICOLO 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali eventualmente forniti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengono trattati esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

Le parti si impegnano reciprocamente a non divulgare ed a trattare come riservate le informazioni acquisite nel corso dell'esecuzione dell'attività oggetto del presente accordo, salvo diversamente stabilito per iscritto dalle parti.

#### **ARTICOLO 6 - ASSICURAZIONE**

Ciascuna delle parti provvede per proprio conto e secondo le proprie normative per quanto riguarda l'assicurazione per la responsabilità civile a copertura dei danni accaduti al rispettivo personale, nell'attuazione della presente convenzione.

#### **ARTICOLO 7 - RISERVATEZZA**

Entrambe le parti si impegnano e garantiscono che il personale destinato allo svolgimento dell'attività mantengano, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti dei quali essi verranno comunque a conoscenza per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo ed in particolare a non diffondere o comunicare a terzi le informazioni raccolte per lo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo ed ad utilizzare dette informazioni esclusivamente ai fini di tale Accordo, salvo il caso in cui si debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di Pubbliche autorità alle quali non è possibile opporre un legittimo rifiuto.

#### **ARTICOLO 8 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

Ogni eventuale variazione al presente Accordo che intervenga successivamente alla sua stipula deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

#### **ARTICOLO 9 - FORO COMPETENTE**

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo.

Ove non sia possibile il bonario componimento, il Foro competente sarà quello di Roma.

#### **ARTICOLO 10 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

**Per INAIL**  
**Il Direttore Regionale**

**Per ASL/ARPA**  
**Il Direttore Generale**